

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

NAVARM

Divisione Contratti

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Repert n° 20190

in data 20 DIC. 2012

(CODICE FISCALE N° 80213470588)

CIG 4671513E77

CONTRATTO

T/1369

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (R.T.I.) costituito fra la Società SELEX Sistemi Integrati S.p.A. - con sede in Roma (Mandataria) e la Società SELEX ELSAG con sede legale in Genova (Mandante) con atto a rogito del Notaio De Franchis in Roma, in data 17.12.2012 repertorio n°2535, ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 per la fornitura di "Continuous Improvement Logistic Support (C.I.L.S.) per impianti del sistema di scoperta, controllo e comunicazioni prodotti dalle Ditte SELEX SI e SELEX ELSAG" per l'importo complessivo di € 709.812,00 (euro settecentonove-milaottocentododici/00).

L'anno duemiladodici, il giorno Venti del mese di Dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n. 80213470588).



Stylized handwritten signature or initials.

Handwritten signature: N. Tassinari

Innanzi a me, dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

**SONO COMPARSI**


- la Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "il R.T.I.",
- il Signor Giuseppe Benedetti nato a Milano il 26.11.1968 in qualità di Procuratore speciale della Società "SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A." (Codice Fiscale n° 05576291008), con sede legale in Roma, Via Tiburtina n°1231, come risulta dal Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 03.07.2012 e dalla Procura n°2536 di Repertorio in data 17.12.2012.

Da tali certificati, acquisiti e depositati agli atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente il R.T.I. stesso.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa.

**PREMESSO CHE**

- a seguito della determinazione a contrarre n. 105 del 31/10/2012, è stata inviata richiesta di offerta al costituendo R.T.I. con Dp. 3/9/0034282 in data 31/10/2012;
- il costituendo R.T.I. ha presentato offerta con lettera VEND/ITA/VID/GB/12/0972 in data 21/11/2012;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- tali nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione del costituendo R.T.I. con Dp. 3/09/0037378 in data 07/12/2012;
- il costituendo R.T.I. ha accettato il prezzo di 709.812,00 (euro settecento-



*Maniscalci*

*FF*

*Maniscalci*

novemilaottocentododici/00), di cui € 717,06 (euro settecentodiciasette/06) di oneri da interferenza ed € 8.095,33 (ottomilanovantacinque/33) di oneri per la sicurezza delle lavorazioni, in data 10/12/2012.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni fissate nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Divisione Comando e controllo, Radar e Guerra Elettronica (9<sup>a</sup> Divisione).

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 301 del D.P.R. 207 del 2010 verrà indicato contestualmente alla comunicazione di avvio della esecuzione del contratto.

**ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

**ARTICOLO 4 (OGGETTO)**

4.1 Il R.T.I. si impegna a fornire attività di C.I.L.S. sui sistemi/apparati del Sistema scoperta, controllo e comunicazioni prodotti dalle Ditte SELEX S.I. e SELEX ELSAG per le UU.NN. delle Classi Comandanti, Costellazioni II serie, Nave Elettra e Nave Etna. I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui "Appendice Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

La fornitura oggetto del presente contratto dovrà avvenire secondo la seguente ripartizione in fasi e lotti:

**FASE A**


**LOTTO A1.1:**

Fornitura del Piano Operativo, Piano di Sicurezza e Piano di Qualità del CILS

**LOTTO A1.2:**

Fornitura del Rapporto Finale del CILS

**LOTTO A2.1:**



*Bendelli*

*Pfeil*

*Maniscalci*

Fornitura di attività di Ingegneria di Campo per i sistemi di SELEX S.I..

**LOTTO A2.2:**

Fornitura di attività di Ingegneria di Campo per i sistemi di SELEX ELSAG.

**LOTTO A3.1:**

Fornitura di attività di Ingegneria di Supporto per i sistemi di SELEX S.I..

**LOTTO A3.2:**

Fornitura di attività di Ingegneria di Supporto per i sistemi di SELEX ELSAG.

**LOTTO A4.1:**

Fornitura di attività di Gestione Materiali per i sistemi di SELEX S.I..

**LOTTO A4.2:**

Fornitura di attività di Gestione Materiali per i sistemi di SELEX ELSAG.

**LOTTO A5.1:**

Fornitura di attività a Richiesta, a Listino e Complementari (CILS-RLC) per i sistemi di SELEX S.I..

**LOTTO A5.2:**

Fornitura di attività a Richiesta, a Listino e Complementari (CILS-RLC) per i sistemi di SELEX ELSAG.

**FASE B (OPZIONALE)**

**LOTTO B2.1:**

Fornitura di attività di Ingegneria di Campo per i sistemi di SELEX S.I..

**LOTTO B2.2:**

Fornitura di attività di Ingegneria di Campo per i sistemi di SELEX ELSAG.

**LOTTO B3.1:**

Fornitura di attività di Ingegneria di Supporto per i sistemi di SELEX S.I..

**LOTTO B3.2:**

Fornitura di attività di Ingegneria di Supporto per i sistemi di SELEX ELSAG.

**LOTTO B4.1:**

Fornitura di attività di Gestione Materiali per i sistemi di SELEX S.I..


**LOTTO B4.2:**

Fornitura di attività di Gestione Materiali per i sistemi di SELEX ELSAG.

**LOTTO B5.1:**

Fornitura di attività a Richiesta, a Listino e Complementari (CILS-RLC) per i sistemi di SELEX S.I..

**LOTTO B5.2:**



*Agubelli*

*Offici*

*Kaurolo*

Fornitura di attività a Richiesta, a Listino e Complementari (CILS-RLC) per i sistemi di SELEX ELSAG.

**FASE C (OPZIONALE)**

**LOTTO C2.1:**

Fornitura di attività di Ingegneria di Campo per i sistemi di SELEX S.I..

**LOTTO C2.2:**

Fornitura di attività di Ingegneria di Campo per i sistemi di SELEX ELSAG.

**LOTTO C3.1:**

Fornitura di attività di Ingegneria di Supporto per i sistemi di SELEX S.I..

**LOTTO C3.2:**

Fornitura di attività di Ingegneria di Supporto per i sistemi di SELEX ELSAG.

**LOTTO C4.1:**

Fornitura di attività di Gestione Materiali per i sistemi di SELEX S.I..

**LOTTO C4.2:**

Fornitura di attività di Gestione Materiali per i sistemi di SELEX ELSAG.

**LOTTO C5.1:**

Fornitura di attività a Richiesta, a Listino e Complementari (CILS-RLC) per i sistemi di SELEX S.I..


**LOTTO C5.2:**

Fornitura di attività a Richiesta, a Listino e Complementari (CILS-RLC) per i sistemi di SELEX ELSAG.

4.2 In relazione alle attività svolte a bordo delle UU.NN., ed in particolare per le attività relative ai lotti A2.1, A2.2, B2.1, B2.2, C2.1, C2.2 è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di Valutazione dei Rischi da Interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere al R.T.I.. Tale documento è allegato alla Specifica Tecnica del presente contratto.

**ARTICOLO 5 (PREZZO)**

L'importo complessivo delle prestazioni è di € 709.812,00 (euro settecentonovemilaottocentododici/00), di cui € 8.095,33 (euro ottomilanovantacinque/33) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alle Società costituenti il R.T.I. ed € 717,06 (euro



*Abguelli*

*Offici*

*Offici*

settecentodiciasette/06) di oneri da interferenza  
e viene così suddiviso:

Lotto n. A1.1: € 75.816,25 (euro  
settantacinquemilaottocentosedici/25);

di cui € 35.967,49 (trentacinquemilanovecento-  
sessantasette/49) di subfornitura obbligatoria da  
parte di SELEX ELSAG;

Lotto n. A1.2: € 119.783,41 (euro  
centodiciannovemilasettecentottantatre/41);

di cui € 54.831,96 (cinquantaquattromilaottocento-  
trentuno/96) di subfornitura obbligatoria da  
parte di SELEX ELSAG;

Lotto n. A2.1: € 92.337,87 (euro  
novantaduemilatrecentotrentasette/87);

Lotto n. A2.2: € 55.594,89 (euro  
cinquantacinquemilacinquecentonovantaquattro/89);

Lotto n. A3.1: € 97.194,94 (euro novanta-  
settemilacentonovantaquattro/94);

Lotto n. A3.2: € 57.994,02 (euro cinquantasette-  
milanovecentonovantaquattro/02);

Lotto n. A4.1: € 102.767,13 (euro  
centoduemilasettecentosessantasette/13);

Lotto n. A4.2: € 89.323,49 (euro  
ottantanovemilatrecentoventitre/49);

Lotto n. A5.1: € 14.000,00 (euro quattordicimila/00);

Lotto n. A5.2: € 5.000,00 (euro cinquemila/00);

**FASE B (OPZIONALE)**

€ 1.423.190,34 (euro unmilionequattrocentoventitremilacentonovanta/34), di cui € 21.303,50 (euro ventunomilatrecentotre/50) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alle Società costituenti il R.T.I. ed € 1.887,00 (euro milleottocentottantasette/00) di oneri da interferenza e viene così suddiviso:

Lotto n. B2.1: € 242.994,38 (euro duecento quarantaduemilanovecentonovantaquattro/38);

Lotto n. B2.2: € 146.302,35 (euro centoquarantaseimilatrecentodue/35);

Lotto n. B3.1: € 255.776,15 (euro duecentocinquantacinquemilasettecentosettantasei/15);

Lotto n. B3.2: € 152.615,85 (euro centocinquantaduemilaseicentoquindici/85);

Lotto n. B4.1: € 270.439,81 (euro duecentosettantamilaquattrocentotrentanove/81);

Lotto n. B4.2: € 235.061,80 (euro duecentotrentacinquemilasessantuno/80);

Lotto n. B5.1: € 100.000,00 (euro centomila/00);



per copia conforme  
UFFICIO ROGANTE  
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
LIVORNO

*Signature*

*Signature*

*Stanzalco*

Lotto n. B5.2: € 20.000,00 (euro ventimila/00);

FASE C (OPZIONALE)

€ 864.978,01 (euro ottocentosessanta-  
quattromilanovecentosettantotto/01), di cui €  
13.208,17 (euro tredicimiladuecentotto/17) per i  
costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni  
alle Società costituenti il R.T.I. ed € 1.169,94  
(euro millecentosessantannove/94) di oneri da  
interferenza e viene così suddiviso:

Lotto n. C2.1: € 150.656,52 (euro  
centocinquantamilaseicentocinquantasei/52);

Lotto n. C2.2: € 90.707,45 (euro novanta-  
milasettecentosette/45);

Lotto n. C3.1: € 158.581,21 (euro centocinquan-  
tottomilacinquecentottantuno/21);

Lotto n. C3.2: € 94.621,83 (euro novantaquattro-  
milaseicentoventuno/83);

Lotto n. C4.1: € 167.672,68 (euro centosessanta-  
settemilaseicentosettantadue/68);

Lotto n. C4.2: € 145.738,32 (euro  
centoquarantacinquemilasettecentotrentotto/32);

Lotto n. C5.1: € 42.000,00 (euro  
quarantaduemila/00);

Lotto n. C5.2: € 15.000,00 (euro quindicimila/00);

**ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**


Il R.T.I. dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal R.T.I. a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

#### ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123



*A. Giuschi*

*FFel*

*Antonino*

del D.P.R. 207 del 2010, il R.T.I. ha presentato le seguenti fideiussioni bancarie:

- SELEX S.I.: fideiussione bancaria di € 25.094,98 (Euro venticinquemilanovantaquattro/98), rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro con sede in Milano Via Deruta n.19 in data 14.12.2012 ;

- SELEX ELSAG: fideiussione bancaria di € 10.395,62 (Euro diecimilatrecentonovantacinque/62), rilasciata dal Credito Bergamasco spa con sede in Bergamo Largo Porta Nuova n. 2 in data 11.12.2012;

per un importo totale di € 35.490,60 (Euro trentacinquemilaquattrocentonovanta/60)

- pari al 5% dell'importo complessivo contrattuale, poiché le Società costituenti il R.T.I. sono in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del d.Lgs. n. 163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

Le predette Fideiussioni saranno svincolate proporzionalmente, nell'ambito di ciascun lotto,

con le modalità di cui all'art. 113 del d.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA')

8.1. Il R.T.I. si impegna a fornire i materiali e le prestazioni di cui all'articolo 4 del presente contratto entro i termini temporali di seguito indicati, presentando una comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni al direttore dell'esecuzione, al RUP e, per conoscenza, alla divisione liquidazioni di NAVARM:


**FASE A**

**Lotto A1.1**

- giorni solari 45 (quarantacinque) dalla data di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto, che il DEC invierà al R.T.I. e alla Divisione competente per le liquidazioni;

**Lotto A1.2**

- giorni solari 30 (trenta) dalla data di avvenuta esecuzione di tutte le attività richieste nell'ambito dei lotti A2.1, A2.2, A3.1, A3.2, A4.1, A4.2, A5.1 e A5.2 o anche, qualora venga esercitato il diritto di opzione relativo alla



*Agostelli*

*FFel*

*Maniscalco*

FASE B contrattuale, dalla data di avvenuta esecuzione di tutte le attività richieste nell'ambito dei lotti B2.1, B2.2, B3.1, B3.2, B4.1, B4.2, B5.1 e B5.2 o anche, qualora venga esercitato il diritto di opzione relativo alla FASE C contrattuale, dalla data di avvenuta esecuzione di tutte le attività richieste nell'ambito dei lotti C2.1, C2.2, C3.1, C3.2, C4.1, C4.2, C5.1 e C5.2;

**Lotti A2.1, A2.2, A3.1, A3.2, A4.1, A4.2, A5.1 e A5.2**

- il R.T.I. dovrà fornire le prestazioni e i materiali richiesti nell'ambito di tali lotti per un periodo di 90 (novanta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione da parte del R.T.I. della notifica della approvazione del Piano Operativo fornito nell'ambito del lotto A1.1;

- entro giorni solari 30 (trenta) dal termine del periodo di assistenza della Fase A il R.T.I. dovrà consegnare i Rapporti di Rendicontazione periodica previsti per ciascun lotto;

- entro giorni solari 30 (trenta) dalla data di avvenuta esecuzione di tutte le attività richieste nel periodo di assistenza della Fase A, il R.T.I. dovrà consegnare le Revisioni ai Rapporti di

Rendicontazione periodica previsti per ciascun lotto.

Le prestazioni ed i materiali forniti nell'ambito dei suddetti lotti saranno successivamente sottoposti a verifica di conformità presso NAVISPELOG.

#### **FASE B**


Entro 120 gg.ss. dalla data di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto l'amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione relativo alla FASE B.

I materiali e le prestazioni relativi alla FASE B saranno oggetto di comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni, da parte del R.T.I., al direttore dell'esecuzione, al RUP, se soggetto diverso dal primo, e per conoscenza alla divisione liquidazioni di NAVARM entro i seguenti termini:

**Lotti B2.1, B2.2, B3.1, B3.2, B4.1, B4.2, B5.1 e B5.2**

- il R.T.I. dovrà fornire le prestazioni e i materiali richiesti nell'ambito di tali lotti per un periodo di 240 (duecentoquaranta) gg.ss.

decorrenti dalla data di conclusione del periodo di assistenza della Fase A;



*Abudli*

*Offici*

*Kovixelco*

- entro giorni solari 30 (trenta) dal termine del periodo di assistenza della Fase B il R.T.I. dovrà consegnare i Rapporti di Rendicontazione periodica previsti per ciascun lotto;

- entro giorni solari 30 (trenta) dalla data di avvenuta esecuzione di tutte le attività richieste nel periodo di assistenza della Fase B il R.T.I. dovrà consegnare la Revisione dei Rapporti di Rendicontazione periodica previsti per ciascun lotto.

Le prestazioni ed i materiali forniti nell'ambito dei suddetti lotti saranno successivamente sottoposti a verifica di conformità presso NAVISPELOG.

#### **FASE C**

Entro 360 gg.ss. dalla data di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto l'amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione relativo alla FASE C.

I materiali e le prestazioni relativi alla FASE C saranno oggetto di comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni, da parte del R.T.I., al direttore dell'esecuzione, al RUP, se soggetto diverso dal primo, e per conoscenza alla

divisione liquidazioni di NAVARM entro i seguenti termini:

Lotti C2.1, C2.2, C3.1, C3.2, C4.1, C4.2, C5.1 e C5.2

- il R.T.I. dovrà fornire le prestazioni e i materiali richiesti nell'ambito di tali lotti per un periodo di 150 (centocinquanta) gg.ss.


decorrenti dalla data di conclusione del periodo di assistenza della Fase B;

- entro giorni solari 30 (trenta) dal termine del periodo di assistenza della Fase C il R.T.I. dovrà consegnare i Rapporti di Rendicontazione periodica previsti per ciascun lotto;

- entro giorni solari 30 (trenta) dalla data di avvenuta esecuzione di tutte le attività richieste nel periodo di assistenza della Fase C il R.T.I. dovrà consegnare la Revisione dei Rapporti di Rendicontazione periodica previsti per ciascun lotto.

Le prestazioni ed i materiali forniti nell'ambito dei suddetti lotti saranno successivamente sottoposti a verifica di conformità presso NAVISPELOG.

Gli ordinativi saranno effettuati utilizzando le modalità di richiesta riportate al paragrafo 3 dell'allegata Appendice Tecnica. Le richieste



*Agnoelli*

*FF*

*Maniscalco*

potranno essere inoltrate al R.T.I. solo dopo la validazione del Piano della Qualità.

**8.2.** La comunicazione da parte del R.T.I. di intervenuta ultimazione delle prestazioni di ciascun lotto deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i lotti rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione del Direttore dell'esecuzione e della Commissione responsabile della verifica di conformità.

**8.2.1** Il direttore dell'esecuzione verifica la completezza della documentazione citata ed effettua i necessari accertamenti, rilasciando il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 309 del D.P.R. 207 del 2010.

**8.2.2.** La verifica di conformità sarà eseguita da una Commissione appositamente nominata da NAVISPELOG e sarà avviata entro 20 giorni solari dal rilascio del certificato attestante l'intervenuta ultimazione delle prestazioni e sarà condotta, sulla base dei documenti indicati


all'art.315 del D.P.R. 207 del 2010 e secondo "Test Memoranda" o secondo Procedure di Collaudo e Accettazione (PCA), che saranno disciplinati all'interno del Piano Operativo (lotto A1.1).

Qualora la Commissione preposta alla verifica di conformità, ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207 del 2010, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Test Memoranda.

La verifica di conformità dovrà concludersi entro il termine di giorni solari 60.

8.3. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del R.T.I. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al R.T.I. stesso.

8.4. La commissione incaricata della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso al R.T.I. contraente del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultima possa intervenire.



*Aguselli*

*FF*

*Maniscalco*

Della verifica di conformità è redatto processo verbale contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.


**8.5.** Sulla base di quanto rilevato, la commissione che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, se siano collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite al R.T.I., e a tal fine assegna un termine per adempiere, non superiore alla metà del tempo originariamente previsto per l'esecuzione della prestazione. Tale termine non può essere assegnato

più di una volta in relazione alla medesima prestazione.

8.6. Il certificato di verifica di conformità può essere rilasciato quando il R.T.I. abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Esso contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione del R.T.I. contraente, il nominativo del direttore dell'esecuzione, la data di avvio dell'esecuzione del contratto (di cui all'articolo 8.1.), il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo agli eventuali verbali dei controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale ovvero, se differente, l'importo a saldo da pagare al R.T.I..

E' fatta salva la responsabilità del R.T.I. per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al R.T.I., il quale lo sottoscrive nel termine di quindici



*Giordani*

*FF*

*Maniscalco*

giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma possono essere aggiunte le contestazioni ritenute opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Con apposita relazione riservata la commissione che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni del R.T.I. e sulle eventuali penali da applicare.

8.7. Tutte le comunicazioni da parte della R.T.I., soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendo dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

---

#### **ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)**

9.1. Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 163 del 2006, è previsto il subappalto limitatamente alle attività di Ingegneria di Campo (lotti A2.1, A2.2, B2.1, B2.2, C2.1, C2.2), Ingegneria di Supporto (lotti A3.1, A3.2, B3.1, B3.2, C3.1, C3.2) e "attività a richiesta, a listino e complementari del CILS" (lotti A5.1, A5.2, B5.1, B5.2, C5.1, C5.2).

Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, il R.T.I. dovrà presentare alla divisione tecnica competente apposita istanza contenente:

- 1) il contratto di subappalto;
- 2) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- 3) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.Lgs. n 163 del 2006;
- 4) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

5) una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il citato obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale.


I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dal R.T.I. subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 della d. Lgs 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal R.T.I. al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

9.2. I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dal R.T.I. contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

9.3. Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo il R.T.I. contraente.

#### ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal R.T.I. contraente.



*Abudelli*

*Stella*

*Maniscalco*

10.2.L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte del R.T.I., agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto


ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso del R.T.I. contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

#### ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora il R.T.I., per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel



*Giubbi*

*Offa*

*Kavirak*

termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

**ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**


Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali si debba procedere alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno

imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Anche al di fuori dei casi predetti il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 159 e 160 del D.P.R. 207 del 2010, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, il R.T.I. può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà al R.T.I. i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.



*Baselli*

*FFA*

*Maniscalco*

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione al R.T.I. di alcun compenso o indennizzo.

#### **ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)**

In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico del R.T.I. o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.lgs. 163 del 2006.

#### **ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

Il R.T.I. assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

#### **ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**


Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire,

essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitato ai controlli il R.T.I. e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo il R.T.I. dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Il R.T.I., nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte del R.T.I. di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. M. M.".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. M. M.".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. M. M.".

cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

#### **ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (Divisione Liquidazioni);

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006.

#### **ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)**

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento

delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

Per poter ricevere il pagamento la ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM - 12<sup>a</sup> Divisione - e presentarla al direttore dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, corredata di tutta la documentazione necessaria (certificato di verifica di conformità, verbale di consegna e assunzione in carico della fornitura e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione), alla 12<sup>a</sup> Divisione.


Il pagamento avverrà nel modo seguente:

**Lotto A1.1**

- 100% dell'importo contrattuale, dopo emissione del certificato di verifica di conformità, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario del Piano Operativo, Piano di Sicurezza e Piano di Qualità;

**Lotto A1.2**

- 100% dell'importo contrattuale, dopo emissione del certificato di verifica di conformità, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario del Piano Finale del CILS;



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Lotti A2.1, A2.2, A3.1, A3.2, A4.1, A4.2, B2.1, B2.2, B3.1, B3.2, B4.1, B4.2, C2.1, C2.2, C3.1, C3.2, C4.1, C4.2

- 90% dell'importo contrattuale, dopo emissione del certificato di verifica di conformità, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario dei Rapporti di Rendicontazione Periodici;

- 10% dell'importo contrattuale, dopo emissione del certificato di verifica di conformità, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario delle revisioni dei Rapporti di Rendicontazione Periodici.

Lotti A5.1, A5.2, B5.1, B5.2, C5.1, C5.2:

- 90% dell'importo contrattuale, dopo emissione del certificato di verifica di conformità, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario dei Rapporti di Rendicontazione Periodici;

- 10% dell'importo contrattuale, dopo emissione del certificato di verifica di conformità, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario delle revisioni dei Rapporti di Rendicontazione Periodici al termine del periodo di garanzia di 365 gg.ss. attestato con

dichiarazione di fine garanzia da parte di NAVISPELOG.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, dalla 12^ Divisione di NAVARM, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.


Ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

#### ARTICOLO 18 (PENALITÀ')

##### 18.1

LOTTE A1.1,A1.2,A5.1,A5.2, B5.1, B5.2,C5.1,C5.2

Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8, saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora il R.T.I. incorra in ritardi rispetto al suddetto termine complessivo, sarà sottoposta alla



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

penalità giornaliera pari al 0,5 per mille dell'importo di ciascun lotto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

LOTTI A2.1,A2.2,A3.1,A3.2,A4.1,A4.2, B2.1, B2.2, B3.1,B3.2,B4.1,B4.2, C2.1,C2.2,C3.1,C3.2,C4.1,C4.2

Al valore della rata per ogni singolo lotto verrà applicata una penalità in relazione alla misura del mancato raggiungimento del Livelli di Servizio (LdS) secondo quanto di seguito riportato. Per la definizione dei Livelli di Servizio vedasi para 4 della Appendice Tecnica.

- per  $LdS \geq 0,75$  nessuna penalità
- per  $0,75 > LdS \geq 0,74$  penalità del 0,10%
- per  $0,74 > LdS \geq 0,73$  penalità del 0,20%
- per  $0,73 > LdS \geq 0,72$  penalità del 0,30%
- per  $0,72 > LdS \geq 0,71$  penalità del 0,40%
- per  $0,71 > LdS \geq 0,70$  penalità del 0,50%
- per  $0,70 > LdS \geq 0,69$  penalità del 1,00%
- per  $0,69 > LdS \geq 0,68$  penalità del 2,00%
- per  $0,68 > LdS \geq 0,67$  penalità del 4,00%
- per  $0,67 > LdS \geq 0,50$  penalità del 7,88%
- per  $LdS < 0,50$  penalità del 10,00%

**18.2.** Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incidano sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la

fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale.


I ritardi che incidano, invece, sul rispetto dei suddetti termini verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.3. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.5. L'eventuale domanda del R.T.I. per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

18.6. La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di



*Genelli*

*F. Fel*

*Maniscalco*

competenza, al Ministero della Difesa - NAVARM, Servizio Contenzioso, per il tramite del responsabile del procedimento, il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

#### **ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)**

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

#### **ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)**

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, intestato al nome del R.T.I. contraente presso la Banca UNICREDIT (Codice IBAN IT45 0020 0805 35100000 4883178), e le persone delegate ad operare su di esso sono indicate nell'allegato "B" al presente contratto. Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dal R.T.I.. Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')**

Il R.T.I. assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.


L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

#### ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Lotti A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, A3.1, A3.2, A4.1 e A4.2, B2.1, B2.2, B3.1, B3.2, B4.1 e B4.2, C2.1, C2.2, C3.1, C3.2, C4.1 e C4.2: in relazione alla natura della fornitura di tali lotti non è prevista garanzia.

Le attività correttive/preventive che saranno effettuate dalla Marina Militare, se questa lo giudicherà preferibile per esigenze di servizio, dovranno essere considerate dal R.T.I., dello stesso rango di quelle operate dal R.T.I..

Lotti A5.1, A5.2, B5.1, B5.2, C5.1, C5.2: i materiali e le sole prestazioni di manutenzione



*C. Gualdi*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

preventiva e correttiva fornite nell'ambito di tali lotti avranno una garanzia di 365 gg.ss..

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno spedite direttamente alla Società interessata facente parte dell'R.T.I. a spese di quest'ultima e restituite dalla medesima a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico del R.T.I., comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale il R.T.I. avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte del R.T.I. della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.


#### **ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

**23.1.** Il R.T.I. è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali,

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo al R.T.I. contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del d.Lgs. 163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità



*Aguioli*

*gfer*

*Manzato*

contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'A.D. dichiarerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del d.Lgs. 163 del 2006.

#### **ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

Sono a carico del R.T.I., in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali il R.T.I. è tenuto a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla

data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, Divisione Contratti - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative a materiali destinati ad essere impiegati esclusivamente a bordo di Unità Navali, non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.


L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00.

#### ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente contratto il R.T.I. elegge domicilio in Roma, Via Tiburtina n°1231 presso la propria sede legale.

#### ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola il R.T.I. contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per



*Aguselli*

*FF*

*Maniscalco*

l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., il R.T.I. contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, il R.T.I. avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza del R.T.I. non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, il R.T.I. avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso del R.T.I. non può esercitarsi, qualora

il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi 160 (centosessanta) giorni solari, o comunque sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n. 790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine 49 circa, dei fogli n° 9 di cui si compone fin qui.

p. il R.T.I.

Giuseppe Benelli

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., p. il R.T.I. SELEX Sistemi Integrati S.p.A. (Mandataria) e la Società SELEX ELSAG (mandante) dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: ART. 6 - Clausola di salvaguardia; art. 17 - Pagamenti;

P. IL R.T.I.


Giuseppe Benelli

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Giuseppe

L'UFFICIALE ROGANTE

Livia Maniscalco





**ALLEGATO TECNICO**

**ART. 1 PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI  
DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI**

**1.1 (Requisito di codificazione)**

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che il R.T.I. si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.


La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/Pagine/SIAC.aspx>.

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare il seguente codice CEODIFE di NAVARM: 900021\_0.

**1.2 (Attività di screening)**

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di



*Benelli*

*Offici*


*Maniscalco*

'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Società dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro giorni 90 decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della  
rispondenza al contratto del contenuto dei dati

codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 30 per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.''

### 1.3 (Proposte di codificazione)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Società dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e all'Organo



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Centrale di Codificazione. Questi provvedere entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la Società, l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e l'Ente Logistico\Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 giorni per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti e congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli

articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.


#### 1.4 (Flusso dei dati)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

#### 1.5 (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione' emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

#### 1.6 (Verifica di conformità)



*Agualdi*

*GFU*

*Maniscalco*

La tassatività dei termini di ultimazione delle prestazioni degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

**1.7 (Verifica di conformità e accettazione d'urgenza)**

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Società rende gli articoli, ancorché avvenuta la comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore degli Armamenti Navali, il Responsabile Unico del Procedimento può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, la verifica di conformità dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da MARICEGESCO La Spezia in attuazione della normativa vigente.

**1.8 (Attestazione di avvenuta codificazione)**

NAVARM 9<sup>a</sup> Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

### 1.9 (Riferimenti e garanzie)


La Società potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'Ente Appaltante\ Esecutore\Gestore potrà richiedere alla Società tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

### 1.10 (Codice a Barre)

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Società si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I)= 241
- REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].



*Agnoletti*

*GFU*

*Kouixoko*

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Società dovrà apporre il CAB costituito dal NUC validato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la Società deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, le Società costituenti il R.T.I. sono in ogni caso tenute a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto della verifica di conformità, la commissione incaricata, dovrà:

a) verificare se la Società ha avuto la disponibilità del NUC almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di ultimazione delle prestazioni; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;


b) accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione a verifica di conformità non sarà considerata valida.

## ART. 2 (ASSICURAZIONE QUALITA')

### 2.1 (Sistema di Qualità)

Le Società costituenti il R.T.I. si impegnano a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità certificato rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2008".



per copia conforme  
UFFICIO ROGANTE  
Furiz - Ammiraglio di S. Livia MANISCALCI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

L'espletamento delle prestazioni è soggetto, inoltre, ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa NATO AQAP 2110 Ed. 2009 "NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production".

Gli obblighi nei confronti dell'Amministrazione Difesa derivanti dalla applicazione di predette norme sono riportati nella NAV-50-9999-0026-13-00B000.

Il R.T.I. dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

## **2.2 (Piano della Qualità)**

Il piano della qualità di cui alla pubblicazione AQAP 2105 ed alla NAV-50-9999-0026-13-00B000 dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, al Direttore di Esecuzione secondo le modalità indicate nell'articolo 8 del presente contratto.

Il Direttore di Esecuzione dovrà esaminare il "Piano" e comunicare alla Società il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Società sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

Le Società costituenti il R.T.I., comunque, non potranno eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, NAVARM potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Società vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.



### **2.3 (Procedure di Collaudo ed Accettazione)**

Le Procedure di collaudo ed Accettazione, dovranno essere sottoposti dalle Società costituenti il R.T.I. al Responsabile di Assicurazioni Qualità Governativa (G.Q.A.R.) ed alla approvazione del Direttore di Esecuzione.

Le Società costituenti il R.T.I. invieranno le Procedure di collaudo ed Accettazione nei tempi



per copia conforme  
UFFICIO ROGANTE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO



concordati con il G.Q.A.R. e il Direttore di Esecuzione specificati nel contratto.

In caso di mancata approvazione o di richiesta di integrazioni di tali procedure, le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro i tempi indicati dal Direttore di Esecuzione.

Qualora durante l'esecuzione delle verifiche di conformità fosse ritenuto necessario dal G.Q.A.R., effettuare ulteriori prove oltre a quelle previste, esse dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Procedure di collaudo e accettazione.

#### **2.4 (GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE)**

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto conformemente a quanto previsto dalle pubblicazioni NATO "Allied Configuration Management Publications" e dalla pubblicazione dello STATO MAGGIORE DELLA MARINA SMM/ISN 51 "Regolamento per la gestione della Configurazione delle Unità Navali della Marina Militare e dei Sistemi ed Apparati su Queste installati".

#### **2.5 (CERTIFICATO DI CONFORMITA')**

Il R.T.I., al termine del collaudo interno con esito positivo, dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa un


"Certificato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-8 all'AQAP 2070, che dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" (Test Data report o rapporti di prova) prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

Il Responsabile del Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa (G.Q.A.R.) comunicherà alla Società le decisioni della M.M. in merito alle successive azioni da svolgere a carico della Società prima della consegna dei prodotti oggetto di detto contratto.

**ART. 3 (APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH))**

All'atto della comunicazione di intervenuta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, il R.T.I. fornirà alla Commissione preposta una Dichiarazione di Conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subappaltatori/subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in



*Agustelli*

*g.fer*

*Maniscalco*

cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

a) codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

b) peso totale della sostanza

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante ai fini del programma REACH.

In ogni caso la Società fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza.

Ai sensi del suddetto Regolamento la Direzione degli Armamenti Navali si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà di procedere alla verifica di conformità dei materiali.